



utilizzati a copertura delle svalutazioni che di altre partecipazioni assicurative si rendessero successivamente necessarie. Poiché essi non hanno carattere di "accantonamento di riserva" ma discendono da un preciso disposto dell'art. 13 del R.D.L. 1923, n. 966 che di ciascuna e qualunque partecipazione assicurativa impone l'integrale ammortamento, indipendentemente da ogni considerazione di merito sulla consistenza, redditività etc. della partecipazione medesima.

Ne consegue, per quanto già riferito ai precedenti numeri XVI e XIX, che il fondo di ammortamento delle partecipazioni in imprese assicurative deve essere integrato di tutto l'importo occorrente per le necessarie svalutazioni della Finme e della Finmeter.

XXIX - Dal bilancio 1953 risultano compensate con disponibilità del "Fondo di riserva per garanzia di attività varie" e del "Fondo di riserva per oscillazioni dei valori mobiliari" le svalutazioni di un credito verso la "Italo-Argentina" di lire 5.060.243, di un credito verso la "Finme" in lire 18.041.261 e delle partecipazioni "A. Ca. I.", "A. M. M. I." ed "I. C. I. S."